

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso

proposto dal dott. **Luca Costantini**, (c.f. CSTLCU90So3C773Q), nato il 3 novembre 1990 a Civitavecchia (RM) ed ivi residente in Viale Guido Baccelli n. 192/c, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce del presente ricorso, dall'avv. prof. Giuliano Grüner (c.f. GRNGLN77T15H501R), dall'avv. prof. Federico Dinelli (c.f. DNLFRC83Lo9Do24X) e dall'avv. Maria Eugenia Albè (c.f. LBAMGN92H49C773O), tutti anche disgiuntamente, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti: p.e.c. *giulianogruner@ordineavvocatiroma.org*; *federico.dinelli@pec.it* *mariaeugenia.albe@pec.it*; fax n. 06.93569981

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

Commissione interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

Formez PA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p.e.c. *protocollo@pec.formez.it*

e nei confronti di

Fabiola Evangelista Conocchia, residente in Isola del Liri (FR),
Via Borgo S. Domenico n. 185

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

dell'**esito della prova scritta** del ricorrente, pubblicato il 1° dicembre 2021, in relazione al «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, di cui [...] ottocentoquarantatre unità (di cui ventisette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati) presso il Distretto della Corte di Appello di Roma*» (**allegato n. 1**)

della **graduatoria di merito** approvata e pubblicata il 14 gennaio 2022 (**allegato n. 2**)

dell'art. 6, comma 2, lett. b), n. i. del bando di concorso (**allegato n. 3**)

e per la condanna

in forma specifica dell'Amministrazione a rideterminare il punteggio del ricorrente e a ricollocarlo nella graduatoria in nuova posizione

FATTO

In data 6 agosto 2021, la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto un «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di*

ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia».

In particolare, per il Distretto della Corte di Appello di Roma, è stato previsto il reclutamento di ottocentoquarantatré unità (di cui ventisette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

Il dott. Luca Costantini ha partecipato a tale procedura selettiva ed è stato convocato da Formez PA per svolgere a Nuova Fiera di Roma, in data 25 novembre 2021, la prova scritta. Egli ha ottenuto, all'esito di tale prova, un punteggio pari a **23,25** punti.

Nell'ambito del *test* somministrato al ricorrente, il quesito n. 16 si è rivelato **ambiguo**.

Nello specifico, la domanda posta è stata la seguente: «*Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le **altre amministrazioni pubbliche statali** il piano triennale dei fabbisogni è approvato: // - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato; // - Con decreto del Presidente della Repubblica; // - Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti*».

Il dott. Costantini ha selezionato la terza risposta, riconosciuta come **errata** dal *software*, con conseguente attribuzione di una penalità pari a 0,375 punti.

Per i titoli, invece, egli ha ricevuto un punteggio pari a 2,60 punti, non avendo potuto beneficiare dei due punti previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b), n. 1 del bando, a mente del quale «*Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15*

punti, così ripartiti:// [...] b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: // i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica **che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione** al concorso: punti 2,00».

Il punteggio totale ricevuto dal ricorrente, derivante dalla sommatoria tra il punteggio della prova scritta e quello per i titoli presentati, è di **25,85** ed egli si è collocato in posizione **849**, risultando idoneo, ma non vincitore.

Il punteggio attribuito al dott. Costantini è illegittimo per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI CANDIDATI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ

In primo luogo, va evidenziata l'illegittimità del quesito n. 16 della prova scritta prevista dalla procedura concorsuale *de qua*, in quanto esso è stato, inequivocabilmente, mal formulato.

La domanda in questione richiama l'art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui «**Nelle amministrazioni statali**, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze. **Per le altre amministrazioni pubbliche** il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato **secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti** [...]».

Il quesito, facendo riferimento ad «*altre amministrazioni pubbliche **statali***», risulta palesemente **errato** nella sua formulazione.

Difatti, l'**unica distinzione** prevista dalla norma - e non potrebbe essere diversamente - è tra «*amministrazioni statali*» e altre «*amministrazioni pubbliche*».

L'errata formulazione del quesito comporta necessariamente l'invalidità della domanda per violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza, nonché di quello della *par condicio* dei candidati.

La giurisprudenza amministrativa è infatti costante nel ritenere che «*affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. **I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta** (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). // 16.4. Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice*

amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta» (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346).

Dimostrata l'invalidità del quesito n. 16, se ne deve ricavare la conseguenza per cui, secondo l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa in materia (cfr., *ex multis*, Tar Lazio, Roma, III-Quater, 9 novembre 2020, n. 11571, nonché Tar Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n. 3149, già citato), dovrà essere riconosciuto al dott. Costantini un **punteggio aggiuntivo di 1,125 punti**, pari alla sommatoria tra il punteggio previsto dal bando per le risposte corrette (0.75) e l'espunzione disposta in ragione della pretesa erroneità della risposta da lui data (-0.375).

Difatti, se il quesito fosse stato formulato correttamente, nel senso di limitarsi a prevedere “per le altre amministrazioni pubbliche”, senza aggiungere impropriamente l'aggettivo “statali”, la risposta data dal dott. Costantini al quesito sarebbe risultata **esatta**.

Aggiungendo al punteggio ottenuto dal dott. Costantini, pari a 25.85, quello aggiuntivo che deve essergli riconosciuto, si ottiene così che egli avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a **26,975**.

Qualora il Collegio ritenesse di non poter riconoscere il punteggio aggiuntivo al ricorrente, si chiede comunque, in subordine, la condanna dell'Amministrazione ad eliminare la penalità di - 0.375 punti a lui applicata, e a riformulare il suo punteggio nella misura di **26,225 punti**. Il che gli basterebbe comunque per risultare – non solo idoneo, ma anche – vincitore.

2. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 270 DEL 2004 E DEL D.M. 25 NOVEMBRE 2005. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTE ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO

Come si è visto, l'art. 6, comma 2, del bando prevede che «*Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:// [...] b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: // i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica **che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione** al concorso: punti 2,00*».

Il dott. Costantini è in possesso di una laurea magistrale **a ciclo unico** in Giurisprudenza (**allegato n. 4**: domanda di partecipazione).

Pertanto, sebbene in possesso di una laurea magistrale e, dunque, di un titolo di studio più elevato rispetto a quello richiesto per l'ammissione al concorso, egli non si è visto riconoscere, nella valutazione dei titoli, i due punti previsti dalla citata disposizione.

La norma del bando, oltre ad essere patentemente illogica e irragionevole, si pone in contrasto con l'art. 6 del d.m. n. 270 del 2004, recante la disciplina dei requisiti di ammissione ai corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM).

Se la disposizione testé citata prevede, in via generale, che requisito di ammissione al corso di laurea magistrale è il titolo di laurea (L), al contempo, al comma 3, stabilisce espressamente che «*i decreti ministeriali possono prevedere l'**ammissione ad un corso***»

di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, [...] fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio **finalizzati all'accesso alle professioni legali**». In attuazione di questo decreto ministeriale, il d.m. 25 novembre 2005 ha istituito il corso di laurea in Giurisprudenza (**LMG/01**), configurandolo quale **corso di studi a ciclo unico**.

La disposizione del bando, non contemplando - in aperto contrasto con la normativa regolamentare riportata - l'ipotesi che la laurea magistrale possa essere stata conseguita ad esito di un corso di studi a ciclo unico, è gravemente illegittima.

La norma della *lex specialis* è altresì foriera di una **grave disparità di trattamento**: un candidato che - come il dott. Costantini - abbia conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza ad esito di un corso di studi "a ciclo unico", di durata quinquennale, e un candidato che invece l'abbia conseguita dopo la laurea triennale in Scienze Giuridiche **sono titolari del medesimo titolo di studio**, ma soltanto il secondo avrebbe potuto beneficiare dei due punti nell'ambito della valutazione dei titoli.

Si richiede, pertanto, a codesto Tar di voler annullare l'art. 6, comma 2, lett. b), n. i, del bando e di voler condannare l'Amministrazione ad inserire anche il titolo di laurea magistrale conseguito ad esito di un corso di studi "a ciclo unico" tra i titoli in relazione ai quali sono attribuiti due punti e, all'esito, di rideterminare il punteggio del dott. Costantini **aggiungendovi due punti ulteriori** (e, dunque: in caso di accoglimento del primo motivo di ricorso, nella misura di **28,975** punti, ovvero nella misura di **28,225**;

nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di ricorso, nella misura di **27,85** punti).

In subordine, si chiede la condanna dell'Amministrazione ad effettuare una nuova valutazione dei titoli alla luce dell'effetto conformativo delle sentenze di annullamento.

Istanza di misure cautelari

Considerando che dall'esecuzione dell'impugnata graduatoria finale deriva il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente, consistente nella sua impossibilità di essere reclutato come *addetto all'Ufficio per il processo*, si richiede all'adito Tar voler condannare l'Amministrazione a ricollocare con riserva il ricorrente nella posizione che gli spetterebbe in ragione della rideterminazione del suo punteggio.

Codesto Tar ha già avuto modo di statuire in tal senso con l'ordinanza della Sezione I-Bis, 17 gennaio 2022, n. 233, dopo aver preso atto che *«nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata»*.

In alternativa, si chiede al Collegio di voler adottare altra misura cautelare idonea a preservare interinalmente gli effetti di una auspicata sentenza di accoglimento del ricorso.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Ove venisse accolto il presente ricorso, il dott. Costantini scalerebbe diversi posti in graduatoria, superando numerosi vincitori e idonei (circa cinquanta, se consideriamo il punteggio più basso fra quelli sopra rivendicati). Si pone perciò l'esigenza di estendere il contraddittorio a tutti i potenziali controinteressati, chiedendo di

essere autorizzati alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami, con le modalità che saranno prescritte da codesto Tar.

Per questi motivi

si chiede all'adito Tar di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa concessione di idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati e condannare l'Amministrazione a rideterminare il punteggio del ricorrente e disporre la sua conseguente ricollocazione in graduatoria. Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 325,00.

Roma, 28 gennaio 2022

avv. prof. Giuliano Grüner

avv. prof. Federico Dinelli

avv. Maria Eugenia Albè